



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Edmondo De Amicis"
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria - Scuola secondaria di primo grado
Via Tegas, 2 - 10062 Luserna San Giovanni (TO)
tel. 0121/909970 - 954289
Cod. fiscale: 94544270013 - E-mail: toic843009@istruzione.it

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA

ART. 1 - ISCRIZIONI

Le iscrizioni avvengono annualmente secondo i tempi e le modalità fissati da Ordinanza Ministeriale e per il numero massimo di alunni consentito dalle norme per gli edifici scolastici di Luserna San Giovanni (Capoluogo, Frazione P. Guglielmo, Fraz. San Giovanni), di Lusernetta.

Il Dirigente Scolastico pubblicizza i tempi e le modalità di iscrizione secondo le forme ritenute più opportune.

I genitori iscrivono i propri figli direttamente presso la scuola di vicinorità o di scelta secondo quanto previsto dai successivi art. 2 e 3.

La domanda di iscrizione, firmata da ambedue i genitori o da avente titolo, corredata dalla documentazione prevista dalle norme, deve essere presentata presso una sola scuola.

ART. 2 - ISCRIZIONI DEI RESIDENTI NEL COMUNE

A) I genitori degli alunni hanno la precedenza di iscrizione dei propri figli alla scuola primaria più vicina alla propria residenza, così come evidenziato dall'allegata planimetria (allegato 1).

A seguito della soppressione della scuola di Rorà e a motivo dell'organizzazione del servizio di scuolabus del Comune gli alunni di Rorà trasportati dal predetto scuolabus vengono iscritti presso la scuola primaria di Capoluogo, come scuola considerata più vicina alla propria residenza.

B) Fatto salvo quanto previsto al precedente punto A del presente articolo, i residenti del Comune che intendono iscrivere i propri figli a scuola primaria non rientrante nei criteri di viciniorità previsti al punto A del presente articolo presentano la domanda presso la scuola scelta. In caso di disponibilità di posti hanno diritto alla precedenza secondo i sottotocati criteri:

- 1) la frequenza di sorelle e/o fratelli alla scuola primaria richiesta;
- 2) la frequenza alla scuola dell'infanzia di prossimità alla scuola primaria secondo il progetto di continuità contenuto nel P.O.F.;
- 3) l'attività lavorativa di un genitore in prossimità della scuola richiesta;
- 4) altri motivi da specificare nella domanda;

ART. 3 – ISCRIZIONI DEI NON RESIDENTI NEL COMUNE

Dopo l'accoglimento delle domande di cui all'art. 2 del presente regolamento, vengono accolte le richieste dei non residenti nel Comune fino all'esaurimento dei posti disponibili, secondo i criteri di precedenza enunciati all'art. 2 punto B dall' 1) al 4).

"Gli alunni di Rorà che non si avvalgono del servizio di scuolabus vengono inseriti in una delle scuole primarie dell'Istituto, a domanda dei genitori, con priorità rispetto ai non residenti nel Comune, e fatta salva la disponibilità di posti per la scuola prescelta".

ART. 4 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

Al termine delle iscrizioni vengono formate le graduatorie, una per ogni scuola primaria, di tutti coloro che hanno presentato la domanda di iscrizione nei termini stabiliti.

Le graduatorie evidenziano l'eventuale soprannumero.

Il Dirigente Scolastico, con lettera scritta, invita i genitori degli alunni in esubero rispetto al numero consentito, a iscrivere i propri figli presso altra scuola. La graduatoria relativa ad ogni scuola primaria viene pubblicata presso la rispettiva scuola entro il quinto giorno successivo alla data di scadenza delle iscrizioni. Avverso la graduatoria è esperibile ricorso da presentare per iscritto al Dirigente Scolastico entro i tre giorni successivi alla pubblicazione. I ricorsi vengono esaminati da apposita commissione, formata da quattro docenti della scuola primaria e presieduta dal Dirigente Scolastico, entro i tre giorni successivi alla data ultima prevista per il ricorso.

Dell'esito del ricorso viene data comunicazione scritta all'interessato. Le graduatorie vengono ripubblicate, con carattere definitivo, il giorno successivo al termine stabilito per la definizione degli eventuali ricorsi.

ART. 5 – ISCRIZIONI SUCCESSIVE AL TERMINE STABILITO

Le iscrizioni successive al termine stabilito, dovute anche a cambiamento di residenza prima dell'inizio delle lezioni o successivamente in corso d'anno, vengono accettate o negate secondo quanto previsto dagli art. 1, 2 e 3 del presente regolamento.

ART. 6 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione all'Albo dell'Istituto.